

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 29 Maggio 2007 N. 19**

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 (testo unico in materia di cultura).

pag. 208

LEGGE REGIONALE 29 Maggio 2007 N. 20

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) - Città a colori.

pag. 210

LEGGE REGIONALE 29 Maggio 2007 N. 21**Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale.****pag. 215****LEGGE REGIONALE 29 Maggio 2007 N. 22****Norme in materia di energia.****pag. 225****ERRATA CORRIGE****Comunicato relativo alla L.R. n. 8/2007 'Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria' pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 6 del 21.3.2007, parte I.****pag. 243**

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 19

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 (testo unico in materia di cultura)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Modifiche agli articoli 4 e 5)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 e al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 (testo unico in materia di cultura) la parola "tutela" è sostituita dalla parola "salvaguardia".

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 8)

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 33/2006 dopo le parole "delle proprie attività." sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "A tal fine, a decorrere dall'anno 2007, la Regione concede un contributo annuale."
2. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 33/2006 dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti parole "costituendo apposito fondo, nonché,".

Articolo 3 (Modifiche agli articoli 20 e 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 33/2006 la parola "documenti, " è soppressa.
2. Nella rubrica dell'articolo 21 della l.r. 33/2006 le parole "e documentari" sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 33/2006 le parole "e ai beni documentari" sono soppresse.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 33/2006, dopo la parola "istituti" sono inserite le parole "e luoghi".
2. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 33/2006 le parole "luoghi di cultura" sono sostituite dalle parole "strutture culturali".
3. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 33/2006 le parole "dei luoghi di cultura" sono sostituite dalle parole "delle strutture culturali".
4. Al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 33/2006 le parole "i luoghi di cultura " sono sostituite dalle parole "le strutture culturali".
5. Al comma 6 dell'articolo 23 della l.r. 33/2006 dopo le parole "luoghi di cultura" sono inserite le parole "nonché alle strutture culturali".

Articolo 5 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 comma 6 della l.r. 33/2006 si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, mediante riduzione di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 12.206 "Interventi per eventi culturali" e contestuale aumento in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 12.201 "Interventi per la promozione della cultura".

Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DEL 29 MAGGIO 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa de Consigliere Michele Boffa in data 20 marzo 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 263;*
- b) *è stata assegnata alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) *la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 12 aprile 2007;*
- d) *è stata esaminata e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 30 gennaio 2007;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 7 giugno 2007.*

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere M. Boffa)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con questa sintetica proposta di legge, di specifico contenuto tecnico, si intende apportare brevi modifiche alla legge regionale regionale 31 ottobre 2006, n. 33, con la quale la Regione Liguria ha adottato il Testo Unico in materia di cultura, contenente il riordino della materia "cultura" fino ad allora disciplinata, in modo frammentario, da disposizioni contenute in molteplici leggi regionali, stratificate nel tempo e non più adeguate al quadro normativo nazionale e alle reali necessità dei soggetti operanti nel settore.

In fase di esame della l.r. 33/2006, da parte governativa, sono stati richiesti chiarimenti e suggerite puntuali modifiche al testo. L'attivazione di un tavolo tecnico misto, cui ha partecipato la Regione Liguria e il Ministero per i Beni e le Attività culturali, ha consentito di risolvere la maggior parte delle problematiche evidenziate, rinviando alcune richieste, rimaste insolite, alla presentazione di due emendamenti, in sede di Commissione consiliare, al testo del disegno di legge recante le disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale 2007.

L'approvazione dei suddetti emendamenti, quali norme da inserire nel disegno di legge "collegato", è stata impedita da motivazioni di ordine procedurale.

Le medesime proposte trovano, pertanto, riscontro nell'adozione di questo provvedimento legislativo volto ad evitare ipotesi di contenzioso costituzionale, con l'auspicio che codesta Assemblea Legislativa

voglia approvarlo, ad ampia maggioranza di voti, al fine di definire in tempi solleciti la regolamentazione della materia.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 2 novembre 2006 n. 16.*

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 20

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) – Città a colori.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Finalità della presente legge sono altresì la vivibilità e il decoro degli spazi urbani edificati, da perseguirsi tramite il recupero, la manutenzione ed il miglioramento della qualità degli spazi pubblici, degli edifici e degli altri manufatti che ivi prospettano, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali."

Articolo 2 (Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 25/1987 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 7 bis (Progetto Colore)

1. La Regione considera di preminente interesse pubblico il decoro e la manutenzione degli spazi pubblici e dei prospetti degli edifici.
2. Al fine di disciplinare le modalità degli interventi di recupero dei prospetti degli edifici e degli spazi pubblici, i Comuni possono dotarsi di un "Progetto Colore" i cui elaborati sono definiti da apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Il Progetto Colore è adottato dal Comune con apposito provvedimento soggetto a pubblicazione, unitamente agli atti costitutivi del Progetto, mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni, previo avviso del deposito divulgato con ogni mezzo idoneo, in vista della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 il Comune approva il Progetto Colore con apposito provvedimento, nel cui contesto sono decise le osservazioni pervenute, previa acquisizione del parere favorevole della Regione da rendersi, d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, anche in sede di Conferenza di Servizi indetta dal Comune interessato.
5. L'approvazione del Progetto Colore a norma del comma 4 comporta effetti di integrazione o modifi-

ca della disciplina paesistica di livello puntuale del vigente strumento urbanistico comunale ovvero di variante a previsioni di strumenti urbanistici attuativi o di progetti urbanistici operativi vigenti.

Articolo 7 ter
(Obblighi per i proprietari degli immobili)

1. I proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi prospicienti spazi pubblici curano la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti.
2. Per gli immobili prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico che presentano condizioni di profondo degrado, allo scopo di assicurare la salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, il Comune può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero degli edifici interessati secondo le modalità previste dal Progetto Colore di cui all'articolo 7 bis.
3. I proprietari degli immobili di cui al comma 2 provvedono a presentare la denuncia di inizio attività, ove richiesta e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dal provvedimento del Comune.
4. In caso di mancata ottemperanza, il Comune ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari, imputando i costi relativi ai proprietari degli immobili. In tale ipotesi il Comune procede al recupero degli importi anticipati gravati dagli interessi di legge.
5. Per gli interventi di particolare interesse pubblico previsti nel Progetto Colore l'onere delle spese può essere sostenuto dal Comune, secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.”.

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 8)

1. All'articolo 8, comma 1 della l.r. 25/1987 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera “a bis) della redazione del Progetto Colore di cui all'articolo 7 bis a favore dei Comuni;”;
 - b) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera “b bis) di interventi di recupero primario qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo dei prospetti, compreso il restauro degli elementi architettonici, scultorei o decorativi presenti, da attuarsi secondo le modalità e le prescrizioni previste dal Progetto Colore;”;
 - c) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera “d bis) di attività di indagine e diagnosi sui prospetti, per mezzo di attrezzature e competenze specifiche, aventi ad oggetto la diagnosi delle condizioni statiche delle murature, lo studio degli elementi cromatici, decorativi e plastici, degli elementi tecnologici, dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate, con particolare riferimento a quelle tradizionali locali;”.

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 9)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/1987 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Per interventi di recupero dei prospetti si intendono quelli estesi almeno a una intera facciata comprensivi, qualora necessario, oltre che delle parti murarie, anche dei serramenti esterni, degli elementi decorativi e degli elementi tecnologici, ivi compresa l'eliminazione di eventuali parti incongrue, da effettuarsi comunque nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali.”.

Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 10 bis)

1. L'articolo 10 bis della l.r. 25/1987 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 10 bis
(Fondo regionale)**

1. E' istituito un Fondo regionale finalizzato all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1 lettere a bis), b bis) e d bis).
2. Per le finalità di cui all'articolo 7 ter, commi 4 e 5, la Giunta regionale istituisce apposita sezione del Fondo mediante attivazione di un fondo di rotazione per la concessione dei contributi cui accedono i Comuni per l'anticipazione delle spese derivanti dalle esecuzioni d'ufficio.
3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri, le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale dei contributi concessi ai sensi del comma 2.
4. La Giunta regionale stipula altresì con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Società per azioni (FI.L.S.E. S.p.A.) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di cui al presente articolo.”.

**Articolo 6
(Inserimento dell'articolo 10 ter)**

1. Dopo l'articolo 10 bis della l.r. 25/1987 è inserito il seguente:

**“Articolo 10 ter
(Contributi di cui alle lettere a bis), b bis) e d bis) del comma 1 dell'articolo 8)**

1. Possono accedere ai contributi di cui alle lettere a bis), b bis) e d bis) del comma 1 dell'articolo 8, oltre agli Enti Pubblici, i privati proprietari, anche costituiti in consorzio, economicamente deboli, la cui situazione economica non sia superiore al limite stabilito dalla vigente normativa regionale per la permanenza negli alloggi di ERP. Nella valutazione di detta situazione economica non si tiene conto della quota di patrimonio immobiliare per il quale si richiede il contributo.
2. La Giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti al fine di concedere i contributi di cui al comma 1.
3. Per la concessione dei contributi relativi agli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis) la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri prioritari di valutazione:
 - a) proprietà pubblica dei beni oggetto di intervento ovvero loro fruibilità pubblica;
 - b) urgenza del recupero in funzione dello stato di conservazione delle opere e dell'esposizione al rischio di degrado o danno;
 - c) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative pubbliche e private;
 - d) assoggettamento dell'immobile al vincolo monumentale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche e integrazioni;
 - e) ruolo e significato della parte oggetto del contributo rispetto all'ambito di applicazione del Progetto Colore o di consistente parte dello stesso;
 - f) qualità del progetto di recupero.”.

**Articolo 7
(Modifiche all'articolo 18 bis)**

1. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. 25/1987 dopo le parole “all'ambiente e al territorio” sono aggiunte le parole “ovvero in caso di Progetti Colore di particolare rilevanza sotto il profilo storico-testimoniale, ”.
2. Al comma 3 dell'articolo 18 bis della l.r. 25/1987 dopo le parole “di cui alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata)” sono aggiunte le parole “e all'articolo 10 ter, comma 2,”.

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 della l.r. 25/1997 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'Area VII – Edilizia – dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale alle seguenti Unità Previsionali di Base:
 - U.P.B. 7.107 “Edilizia pubblica e sociale”;
 - U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati”;
 - U.P.B. 7.206 “Edilizia residenziale a favore di privati – contributi in annualità”;
 - U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7 ter, 8, 10 bis per l'anno 2007 si provvede mediante:
 - a) utilizzo, in termini di competenza, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 250.000,00 dell'U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” e di quota pari a euro 1.250.000,00 dell'U.P.B. 18.207 “Fondo speciale in conto capitale” dello stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2006;
 - b) iscrizione in termini di competenza, nello stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2007 dei seguenti importi:
 - euro 250.000,00 all'U.P.B. 7.107 “Edilizia pubblica e sociale”;
 - euro 500.000,00 all'U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati”;
 - euro 250.000,00 all'U.P.B. 7.206 “Edilizia residenziale a favore di privati – contributi in annualità”;
 - euro 500.000,00 all'U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale.”.

Articolo 9
(Limitazione alla concessione dei contributi)

1. I privati proprietari che abbiano ottenuto contributi per gli interventi di cui all'articolo 8 comma 1 lettere b) bis e d) bis della l.r. 25/1987, non possono presentare altre istanze di finanziamento ai sensi della presente legge.

Articolo 10
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 18 ter, 18 quater, 18 quinquies e 18 sexies della l.r. 25/1987 e la legge regionale 27 ottobre 2003 n. 26 (città a colori. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 “Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati”) sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 20 DEL 29 MAGGIO 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maria Bianca Berruti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 55 in data 3 novembre 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 novembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 238;*
- c) *è stato assegnato alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 9 novembre 2006;*
- d) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'11 novembre 2006;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 12 novembre 2006;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2007;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 21 giugno 2007.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere Michele Boffa)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il presente disegno di legge modifica alcune disposizioni contenute nella legge regionale 5 agosto 1987 n. 25, al fine di perseguire una più organica disposizione degli articoli relativi al Progetto Colore ed una migliore definizione delle procedure di attuazione.

A seguito dell'esperienza fatta con il bando per la redazione dei Progetti Colore è infatti emersa la necessità di definire in modo più puntuale sia l'iter di approvazione dei Progetti da parte degli Enti coinvolti, sia le modalità e i criteri di accesso ai contributi per i soggetti, pubblici e privati, che intervengono sulle facciate degli edifici di loro proprietà e prospicienti gli spazi pubblici.

Riguardo agli obblighi per i proprietari degli immobili è stata mantenuta la facoltà per il Sindaco, in presenza di condizioni di profondo degrado, di intimare il rifacimento delle facciate dando la possibilità al Comune, in caso di mancata ottemperanza, di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori per poi procedere al recupero dei costi sostenuti.

Anche gli interventi edilizi ammessi a contributo sono stati definiti con maggiore precisione.

Inoltre il disegno di legge prevede la creazione di un Fondo regionale finalizzato all'erogazione dei contributi relativi alla redazione del Progetto Colore e agli interventi di recupero degli immobili.

Al suo interno viene istituita un'apposita sezione mediante l'attivazione di un fondo di rotazione a cui accedono i Comuni per l'anticipazione delle spese derivanti dalle esecuzioni d'ufficio.

La costituzione e la gestione del fondo sono regolate da una convenzione da stipularsi con la Filse S.p.A.

Alla luce di quanto espresso in premessa, auspico che il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul presente disegno di legge.

Relazione di minoranza (Consigliere Luigi Morgillo)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il DDL 238 va a modificare alcune disposizioni contenute nella legge regionale 5 agosto 1987 n. 25, e ciò al fine di perseguire una più organica disposizione degli articoli relativi al Progetto Colore e una migliore definizione delle procedure di attuazione.

E proprio alla luce delle osservazioni rilevate nella prima fase di attuazione della detta legge riteniamo che le modifiche introdotte e proposte con il presente disegno di legge siano motivate ed opportune.

Rileviamo che già in sede di approvazione in Commissione del presente disegno di legge sono state introdotte alcune modifiche che ne hanno migliorato il testo, adattandolo alle esigenze di una più puntuale e concreta applicazione della norma.

Il voto di astensione che abbiamo espresso in Commissione è dovuto principalmente ad alcuni aspetti che ci sono sembrati poco chiari nella norma finanziaria e che in tale sede non hanno trovato le risposte da noi richieste.

Ci auguriamo che nel corso dell'approvazione del testo del presente disegno di legge, di cui, come detto, condividiamo le impostazioni di fondo, in Consiglio regionale ci vengano forniti i chiarimenti richiesti sugli aspetti finanziari, così da poter intervenire con il nostro voto favorevole.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 è pubblicata nel B.U. 26 agosto 1987, n. 34;*

Nota all'articolo 6

- *Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2004 n. 45 S.O.;*
- *La legge 6 luglio 2002 n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002 n. 158;*

Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 è pubblicata nel B.U. 12 maggio 1982 n. 19;*

Nota all'articolo 8

- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6;*

Nota all'articolo 10

- *La legge regionale 27 ottobre 2003 n. 26 è pubblicata nel B.U. 19 novembre 2003 n. 14.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia – Settore Programmi Urbani Complessi

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 21

Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

Articolo 1
(Beni regionali)

1. I beni di proprietà della Regione, disciplinati dalla presente legge, costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell'articolo 825 del codice civile.
3. E' fatta salva l'autonomia patrimoniale del Consiglio, disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2
(Beni del demanio)

1. Il demanio regionale è costituito dai seguenti beni se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:
 - a) le strade, le autostrade e le strade ferrate;
 - b) gli aerodromi;
 - c) gli acquedotti;
 - d) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
 - e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
 - f) gli altri beni assoggettati dalle leggi vigenti al regime del demanio pubblico.

Articolo 3
(Beni del patrimonio indisponibile e disponibile)

1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili non facenti parte del demanio, appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
2. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni mobili e immobili delle categorie indicate dai commi 2 e 3 dell'articolo 826 del codice civile destinati ad un pubblico servizio, nonché dai beni mobili od immobili diretti al perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale e da tutti gli altri beni definiti tali dalle leggi vigenti.
3. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.

Articolo 4
(Classificazione dei beni e sue variazioni)

1. Alla classificazione dei beni regionali si provvede all'atto dell'acquisizione assegnandoli ad una delle categorie di cui agli articoli 2 e 3, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni.
2. La classificazione di un bene è modificata nel caso di variazione dei relativi presupposti.
3. Può essere modificata anche la classificazione di singoli beni che costituiscano pertinenza di complessi immobiliari appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile regionale qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali beni con le finalità del complesso cui appartengono.

TITOLO II SCRITTURE PATRIMONIALI

Articolo 5 (Inventari)

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi inventari, tenuti ed aggiornati, anche nella forma del supporto informatico, dalla struttura competente in materia di demanio e patrimonio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 10, comma 3.
2. Al fine dell'iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili ed immobili ed ogni altro atto che comporti modificazione dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura competente in materia di demanio e patrimonio.

Articolo 6 (Inventario dei beni demaniali)

1. L'inventario dei beni immobili del demanio regionale contiene, di norma, i seguenti dati:
 - a) classificazione;
 - b) numero progressivo e data di carico;
 - c) descrizione e caratteristiche del bene;
 - d) estensione, ubicazione ed altri dati catastali;
 - e) titolo di provenienza;
 - f) valore d'acquisizione o di stima;
 - g) eventuali concessioni assentite.
2. Per i restanti beni appartenenti al demanio, l'inventario reca lo stato descrittivo e di consistenza dei beni stessi.

Articolo 7 (Inventario dei beni immobili patrimoniali)

1. L'inventario dei beni immobili del patrimonio regionale contiene di norma le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, ed i seguenti dati:
 - a) servitù, pesi ed oneri di cui l'immobile fosse eventualmente gravato;
 - b) finalità cui l'immobile è destinato.

Articolo 8 (Beni mobili)

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
 - a) mobili e arredi;
 - b) materiale bibliografico;
 - c) macchine d'ufficio, attrezzature e strumenti tecnici;
 - d) automezzi ed altri mezzi di trasporto.

Articolo 9 (Inventario dei beni mobili patrimoniali)

1. I beni mobili patrimoniali sono iscritti in appositi inventari che ne mettono in evidenza i movimenti di carico e scarico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.
2. I materiali di normale consumo e gli oggetti il cui valore d'acquisto non superi la soglia stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 10, comma 4, sono iscritti in apposito elenco. Fanno eccezione i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore alla predetta soglia, costituiscono un'universalità di mobili.
3. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
 - a) classificazione;

- b) numero progressivo e data di carico;
- c) descrizione del bene secondo la natura e la specie;
- d) destinazione;
- e) valore d'acquisizione o di stima.

Articolo 10
(Consegnatari dei beni mobili)

1. I beni mobili della Regione sono dati di regola in consegna a dipendenti regionali che assumono la figura di consegnatario e ne divengono responsabili per obbligo di vigilanza.
2. Qualora beni mobili di proprietà regionale siano dati in uso ad altri Enti o a soggetti operanti in regime di convenzione per conto della Regione, i dipendenti degli stessi enti o soggetti possono essere nominati consegnatari dei beni utilizzati.
3. Ogni consegnatario tiene in evidenza con apposite scritture i beni mobili secondo le quantità ed i valori nonché le classificazioni stabilite; registra in carico gli oggetti di nuova introduzione e a scarico quelli estratti. A tale effetto egli deve tenere l'inventario, il libro giornale, le note di variazione ed i buoni di carico e scarico. La diminuzione, la perdita e l'alienazione a qualsiasi titolo degli oggetti in consegna devono essere giustificate in base alle norme vigenti.
4. Il Direttore competente in materia di demanio e patrimonio con proprio provvedimento approva le disposizioni per la classificazione dei beni, la tenuta delle scritture patrimoniali di cui al comma 3 e lo svolgimento dell'incarico di consegnatario, anche a mezzo di appositi supporti informatici.
5. In caso di riorganizzazioni interne logistiche o funzionali e di riarticolazioni inventariali, la struttura competente in materia di demanio e patrimonio può espletare gli atti di competenza del consegnatario secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui al comma 4.

Articolo 11
(Aggiornamento dei valori dei beni)

1. La struttura regionale competente, a scadenze periodiche e comunque non superiori a cinque anni, provvede all'aggiornamento del valore dei beni iscritti in inventario.
2. Il Direttore competente in materia di demanio e patrimonio con proprio provvedimento approva i criteri per l'aggiornamento dei valori.

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE

Articolo 12
(Strutture competenti)

1. I beni di proprietà della Regione sono amministrati dalle strutture regionali competenti nell'osservanza e con le modalità stabilite dalla presente legge.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio all'inizio di ogni anno una relazione sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione con particolare riferimento alle acquisizioni, alle alienazioni, alle permutate ed alle concessioni intervenute nel corso dell'anno precedente ed ai progetti per l'anno a venire.

Articolo 13
(Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili)

1. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili possono essere destinati:
 - a) all'uso generale secondo la natura e le caratteristiche del bene;
 - b) all'uso diretto da parte dell'Amministrazione regionale;
 - c) ad un uso particolare compatibilmente con la natura e col rispetto della pubblica destinazione con le modalità di cui all'articolo 14.
2. I beni appartenenti al demanio regionale possono essere trasferiti in proprietà allo Stato, alle

Province e ai Comuni, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa statale, purché non essenziali per lo svolgimento delle attività della Regione Liguria. Per lo svolgimento di finalità previamente individuate dalla Regione Liguria, la Giunta regionale, con provvedimento motivato, può trasferire detti beni a favore dei soggetti sopraindicati anche a titolo gratuito. Come previsto dagli articoli 822 e seguenti del codice civile i beni trasferiti rimangono soggetti al regime del demanio pubblico.

3. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale che sono necessari come mezzo di un pubblico servizio gestito in modo esclusivo da enti pubblici possono essere trasferiti al patrimonio indisponibile di tali enti anche a titolo gratuito, con provvedimento della Giunta regionale.
4. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, sui beni immobili trasferiti è apposto un vincolo, almeno decennale, di destinazione all'uso indicato, soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese del beneficiario.
6. L'Amministrazione regionale mette a disposizione delle organizzazioni sindacali un idoneo locale a titolo gratuito all'interno di immobili che siano sede di uffici regionali.

Articolo 14

(Uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili)

1. L'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili può essere attribuito a soggetti pubblici e privati mediante concessione, tenuto conto della rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, dell'utilizzo proposto del bene.
2. La concessione è assentita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale in materia di assegnazione di beni regionali, fatto salvo quanto previsto da normative speciali statali e regionali.
3. L'atto di concessione è adottato, salve diverse disposizioni normative od organizzative, dal Direttore competente in materia di demanio e patrimonio e di regola stabilisce:
 - a) la durata della concessione;
 - b) il canone concessorio;
 - c) l'uso per il quale il bene viene concesso;
 - d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l'esercizio dell'attività cui esso è destinato;
 - e) l'ammontare dell'eventuale cauzione che dovrà versare il concessionario.
4. La stima del canone concessorio viene effettuata dagli uffici regionali, che possono anche avvalersi dei competenti uffici statali, di uffici di enti o società regionali o, in subordine, di esperti e consulenti esterni iscritti negli appositi albi o collegi professionali.
5. Qualora il concessionario sia un ente pubblico, o un soggetto privato che opera senza fini di lucro e la concessione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale, può essere stabilito un canone ricognitorio e può non essere richiesta la cauzione prevista dal comma 3, lettera e). Il canone ricognitorio viene determinato di regola in misura non inferiore ai costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Regione per la conservazione e la gestione dell'immobile oggetto della concessione.
6. L'atto di concessione statuisce in ordine all'assunzione da parte del concessionario degli oneri di manutenzione e alle eventuali opere, anche di carattere straordinario, che il concessionario si impegna ad eseguire.
7. Qualora il concessionario effettui nell'immobile in concessione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone può essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere stesse. Il canone può essere altresì in parte compensato dalla prestazione, ad opera del concessionario, di servizi di supporto all'attività istituzionale regionale o che siano comunque ritenuti di interesse per l'Amministrazione regionale.
8. Qualora il concessionario sia un ente pubblico e la concessione sia disposta esclusivamente per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, individuate preventivamente dalla Regione, può non essere previsto canone finché il bene viene utilizzato in base all'indicata destinazione e solamente nel caso in cui alla Regione non derivino oneri diretti od indiretti per la gestione e conservazione dell'immobile oggetto di concessione.

9. Salva la previsione di cui al comma 3, il disciplinare di concessione è sottoscritto dal dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio o da un suo delegato.

Articolo 15
(Destinazione dei beni patrimoniali disponibili)

1. I beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 2, nonché nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 16:
 - a) a titolo oneroso se beni immobili o mobili, mediante contratti di locazione o affitto a soggetti privati o pubblici;
 - b) a titolo gratuito se beni mobili, fatti salvi gli oneri di gestione e manutenzione, mediante contratti di comodato, esclusivamente a soggetti pubblici e privati operanti senza fini di lucro, che ne richiedano l'assegnazione per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale;
 - c) mediante il pagamento di un canone ricognitorio se beni immobili, qualora il richiedente sia un ente pubblico, o un soggetto privato che opera senza fini di lucro e la locazione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale. Il canone ricognitorio viene determinato di regola in misura non inferiore ai costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Regione per l'immobile oggetto della locazione.
2. Con provvedimento della Giunta regionale possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito allo Stato, agli enti locali e ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta per l'esercizio delle proprie finalità istituzionali, beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile non più di utilità regionale o la cui gestione sia eccessivamente onerosa.
3. Nei casi previsti dal comma 2, sui beni immobili trasferiti è apposto un vincolo, almeno decennale, di destinazione all'uso indicato soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese del beneficiario.
4. Con provvedimento del Direttore competente in materia di demanio e patrimonio, possono inoltre essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai soggetti di cui al comma 2, per le stesse finalità, beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell'articolo 20, che conservino un valore di mercato, ovvero i beni che non siano di utilità regionale. In tale caso il provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, è adottato dal Direttore medesimo.

Articolo 16
(Contratti di affitto, locazione, comodato)

1. All'approvazione dei contratti di affitto, locazione e comodato di beni patrimoniali disponibili provvede il dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, qualunque ne siano l'importo e la durata.
2. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedura negoziata fra i soggetti interessati, individuati anche attraverso apposito avviso, diffuso mediante le forme di pubblicazione più idonee in relazione alle caratteristiche, all'ubicazione ed al corrispettivo del contratto, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Qualora si convenga che il conduttore effettui nell'immobile in locazione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone può essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere, previa definizione della natura e del valore delle stesse.
4. I contratti di cui al comma 1 sono sottoscritti dal dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio o da un suo delegato.

Articolo 17
(Ulteriori modalità di gestione valorizzazione e dismissione dei beni regionali)

1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa vigente in materia di beni pubblici, con proprio provvedimento individua i beni regionali nonché quelli del settore regionale allargato ai fini di operazioni di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione e determina i criteri e le modalità con i

quali procedere a dette operazioni.

Articolo 18 (Alienazione dei beni immobili)

1. L'alienazione dei beni immobili, qualunque sia il loro valore, è disposta dalla Giunta regionale.
2. I beni immobili regionali demaniali a norma dell'articolo 822 del codice civile possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla vigente legislazione in materia.
3. Il prezzo base dell'immobile da alienare è stabilito mediante stima effettuata dagli uffici regionali, che possono anche avvalersi dei competenti uffici statali, di uffici di enti o società regionali o, in subordine, di esperti e consulenti esterni iscritti negli appositi albi o collegi professionali.
4. All'alienazione si provvede mediante procedura aperta salvo quanto previsto dal comma 6.
5. All'espletamento delle procedure di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici.
6. Si può procedere all'alienazione dei beni immobili mediante procedura negoziata nei seguenti casi:
 - a) quando l'ammontare del prezzo di cui al comma 3 non superi euro 150.000,00, importo che potrà essere aggiornato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2;
 - b) quando la procedura aperta sia andata deserta;
 - c) quando i beni vengano alienati ad un ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro che intenda utilizzare l'immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di finalità di interesse generale o di scopi di carattere sociale;
 - d) quando i beni vengano alienati a società direttamente partecipate dalla Regione che intendano utilizzare l'immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità statutarie;
 - e) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione.
7. Nei casi previsti dal comma 6, lettere c) e d), sui beni immobili alienati è apposto un vincolo, almeno decennale, di destinazione all'uso indicato soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese dell'acquirente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'istituzione di servitù passive ed enfiteusi.

Articolo 19 (Permuta di beni immobili)

1. La Giunta regionale può procedere alla permuta di immobili di proprietà regionale con altri immobili, quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione alla specificità del bene permutato.
2. La permuta è effettuata mediante procedura negoziata, previa stima dei beni con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Qualora il valore dei beni oggetto di permuta non coincida, si procede a conguaglio.

Articolo 20 (Dichiarazione di fuori uso di beni mobili)

1. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato sono dichiarati fuori uso con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, previo accertamento tecnico-economico delle condizioni che ne determinino tale stato, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 15, comma 4.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 determina la destinazione da assegnare ai beni suddetti, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 21.

Articolo 21 (Alienazione e cessione di beni mobili)

1. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati al termine del procedimento previsto dall'articolo 20, qualora a seguito dell'accertamento tecnico-economico risulti che gli stessi conservano un

valore di mercato.

2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli che comunque non fossero di utilità regionale si provvede mediante procedura negoziata fra i soggetti interessati, individuati anche attraverso avviso idoneo in relazione alle caratteristiche, all'ubicazione ed al valore dei beni.
3. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati direttamente a soggetti pubblici o privati che perseguano finalità di interesse generale o scopi di carattere sociale.
4. I beni mobili dichiarati fuori uso che non conservano alcun valore di mercato possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti ed ai soggetti di cui al comma 3 che ne abbiano fatto richiesta, con il provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1.
5. In relazione all'urgenza di sgombero, alla tipologia ed alle condizioni dei beni mobili dichiarati fuori uso che non conservano alcun valore di mercato, si può procedere direttamente alla distruzione degli stessi nei modi ritenuti più opportuni, nel rispetto delle norme di legge. In caso di sostituzione, i beni possono essere ritirati dal soggetto appaltatore della nuova fornitura. A tal fine le procedure di acquisizione possono prevedere a carico dell'aggiudicatario della nuova fornitura lo smaltimento dei beni da sostituire, nel rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti.
6. Qualora la dichiarazione di cui all'articolo 20 riguardi beni mobili dello stesso genere di quelli da acquistare, si può procedere all'alienazione dei medesimi ai fornitori, computando, nello stesso contratto, il valore dei beni ceduti in detrazione dal prezzo finale della nuova fornitura.
7. Il prezzo dei beni alienati non può essere inferiore a quello di stima.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22 (Regime transitorio)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di cui all'articolo 14, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'emanazione del relativo provvedimento, gli atti di disposizione dei beni immobili sono adottati dalla Giunta regionale, mentre gli atti di assegnazione dei beni mobili sono adottati dal dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.

Articolo 23 (Abrogazione di norme)

1. E' abrogata la legge regionale 26 novembre 1991 n. 33 (disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DEL 29 MAGGIO 2007

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 64 in data 22 dicembre 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 dicembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 252;
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare IV ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 29 dicembre 2006;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 26 aprile 2007;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta 16 maggio 2007;
- f) la legge regionale entra in vigore il 21 giugno 2007.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere L. Patrone)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con questo disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende disciplinare in modo organico la materia del demanio e del patrimonio regionale, coniugando semplificazione procedimentale e flessibilità procedurale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa anche con riferimento alla novellata legge 241/1990, nonché di colmare vuoti legislativi a seguito dell'abrogazione della prima normativa regionale in materia di bilancio e contabilità di Stato.

Da un breve excursus sull'avvicinarsi della produzione normativa in materia di patrimonio immobiliare pubblico, terminata con l'adozione della legge in esame, si evince che, nell'ultimo decennio, si è assistito ad una vasta legiferazione che è valsa ad esaltare la natura di "risorsa" di tale patrimonio. Storicamente i beni immobili dello Stato sono stati distinti in base alla diversa funzione pubblica attribuita e si consideravano demaniali i beni riservati all'uso pubblico e patrimoniali indisponibili i beni destinati ad essere utilizzati dai soli soggetti pubblici che li possedevano. L'uso del bene pubblico era inscindibilmente legato al regime della proprietà pubblica i cui principi si desumono dagli articoli 41 e 42 della Costituzione e, parallelamente, dagli articoli da 822 a 829 del Codice Civile.

L'assetto tradizionale, come noto, si è modificato nell'ultimo decennio del secolo scorso con una serie di interventi sempre più significativi tendenti a consentire la compatibilità e la consistenza fra destinazione pubblica del bene e utilizzazione economica dello stesso. Il legislatore nazionale, perseguendo criteri di economicità ed efficienza, ha inteso dare impulso ad un processo di coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente preposti alla gestione dei beni pubblici al fine ultimo di ottimizzarne l'uso, sia sotto forma di valorizzazioni e concessioni, sia sotto forma di dismissioni.

Pertanto, a partire dalla legge finanziaria del 1996 e, a seguire con le successive leggi per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, si è sempre dato peso alla valorizzazione e alienazione degli immobili pubblici, anche in ragione dei vincoli di bilancio derivanti da impegni internazionali.

In questo contesto, sulla scorta dell'esperienza maturata dopo l'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 1991, n. 33, che si va ad abrogare con la legge in questione, e in armonia con il quadro normativo nazionale, sono state introdotte disposizioni volte a favorire la gestione e la valorizzazione del patrimonio regionale, anche attraverso soggetti terzi rispetto all'Amministrazione.

Il disegno di legge si articola in quattro Titoli:

- Tipologia e classificazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale;
- Scritture patrimoniali;
- Amministrazione e gestione del demanio e del patrimonio regionale;
- Disposizioni finali e transitorie.

Il disegno di legge rinvia peraltro, ove opportuno, le disposizioni di dettaglio all'approvazione di succes-

sivi provvedimenti. Al riguardo, l'articolato indica i provvedimenti che saranno adottati da parte della Giunta regionale, distinguendo dai casi in cui i provvedimenti sono di diretta emanazione del Direttore o Dirigente responsabile, competente in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. I primi, cui si fa riferimento negli articoli 13, 14, 15, 17, 18 e 22, riguardano:

- criteri per il trasferimento e l'assegnazione a terzi di beni di proprietà della Regione, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso;
- criteri e modalità per lo svolgimento dei programmi di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni di proprietà regionale, nonché di quelli di proprietà degli enti appartenenti al settore regionale allargato;
- disposizioni in merito all'alienazione, quale atto di natura straordinaria, di immobili regionali indipendentemente dal valore del bene;
- atti di disposizione dei beni immobili, nelle more della definizione del relativo regime.

I provvedimenti, di diretta emanazione del Direttore o Dirigente responsabile, competente in materia, cui si fa riferimento negli articoli 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20 e 22, riguardano:

- disposizioni per l'inventariazione e svolgimento dell'incarico di consegnatario;
- criteri per l'aggiornamento periodico del valore dei beni mobili e immobili;
- esclusione dall'iscrizione in inventario, oltre che della consueta categoria dei materiali di consumo, anche di beni al di sotto di una soglia di valore stabilita nell'atto medesimo;
- disposizioni circa la contabilità dei beni mobili e le funzioni di consegnatario;
- disposizioni di dettaglio in merito ai criteri per l'aggiornamento dei valori dei beni;
- atto di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare;
- approvazione dei contratti di affitto, locazione e comodato dei beni patrimoniali disponibili;
- procedura di fuori uso per i beni mobili non più idonei all'uso assegnato;
- atti di assegnazione dei beni mobili, nelle more della definizione del relativo regime.

In sede di Commissione consiliare competente, il disegno di legge è stato oggetto di ampio dibattito e fruttuoso approfondimento, con il contributo da parte di tutti i Rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Assemblea Legislativa. A seguito dei quesiti emersi e delle richieste di chiarimento avanzate, l'Esecutivo regionale ha apportato brevi emendamenti, alcuni a carattere tecnico, di specificazione, altri di natura più sostanziale resi necessari per un opportuno coordinamento con normative preesistenti. In particolare:

- all'articolo 14, è stata inserita la previsione che, qualora il concessionario sia un ente pubblico e la concessione sia disposta esclusivamente per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, individuate preventivamente dalla Regione, può non essere previsto canone finché il bene viene utilizzato in base all'indicata destinazione e solamente nel caso in cui alla Regione non derivino oneri diretti o indiretti per la gestione e conservazione dell'immobile oggetto di concessione;
- l'articolo 17 è stato interamente sostituito da un unico comma che stabilisce che la Giunta regionale, tenuto conto della normativa vigente in materia di beni pubblici, con proprio provvedimento individua i beni regionali nonché quelli del settore regionale allargato ai fini di operazioni di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione e determina i criteri e le modalità con i quali procedere a dette operazioni.

Auspico, infine, che il suddetto disegno di legge venga suffragato ad ampia maggioranza di voti, anche in considerazione della disponibilità dimostrata dall'Esecutivo regionale di concordare possibili adeguamenti del testo, a seguito di orientamenti espressi in sede di discussione preliminare dell'articolato.

Relazione di minoranza (Consigliere L. Morgillo)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

come evidenziato nella relazione della Giunta relativa al provvedimento in oggetto, nell'ultimo decennio si è assistito ad una vasta produzione normativa in materia di patrimonio immobiliare pubblico, tale da

esaltarne la natura di "risorsa", e ad una serie di interventi tesi a consentire la compatibilità e la coesistenza tra destinazione pubblica del bene e utilizzazione economica dello stesso.

Pertanto, a cominciare dagli immobili di proprietà statale, si è attribuito sempre maggiore peso alla valorizzazione degli immobili pubblici, intesa come fase preliminare alla loro alienazione.

Passando all'esame del testo in esame, premesso che la materia di cui alla legge regionale 26 novembre 1991 n. 33, "Disciplina del demanio e del patrimonio regionale" necessitava di una riorganizzazione, ci sembra che il pur condivisibile intento di semplificazione procedimentale e flessibilità procedurale, in vista del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa non sia stato raggiunto.

A nostro avviso, assistiamo ancora una volta alla produzione di norme che, anziché semplificare, produrranno un'ulteriore burocratizzazione amministrativa. Il disegno di legge in oggetto, infatti, è caratterizzato da un eccessivo formalismo disciplinare, accompagnato da un aumento dei poteri attribuiti ai soggetti deputati alla gestione dei beni pubblici.

Il nostro timore è di assistere, con pretesti "pretestuosi", ad una indiscriminata dismissione dei beni di proprietà della regione o di una modifica della loro destinazione e/o utilizzo non giustificati da ragioni oggettive e di urgenza e di necessità di "fare cassa".

Concludendo, ci riserviamo di dare una valutazione del definitivo assetto del testo normativo in esame all'esito degli approfondimenti che chiederemo in Consiglio regionale, e della discussione generale e a seconda dell'accoglimento che troveranno gli emendamenti che presenteremo.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 30 agosto 2006 n. 13.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Settore Amministrazione Generale

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22

Norme in materia di energia.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I FINALITÀ E COMPETENZE

Articolo 1 (Finalità e obiettivi generali)

1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale.

2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:
 - a) soddisfare le esigenze energetiche della Regione, secondo criteri di efficienza e con il fine del contenimento dei consumi;
 - b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili compatibili con il territorio;
 - c) favorire ed incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento;
 - d) promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;
 - e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
 - f) ridurre l'uso delle fonti convenzionali e migliorare l'efficienza degli impianti di produzione da fonte fossile;
 - g) promuovere la diversificazione delle fonti privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;
 - h) promuovere e diffondere l'educazione all'uso razionale dell'energia, volta anche al risparmio delle risorse ed al contenimento delle emissioni;
 - i) promuovere la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione tecnologica, favorendo anche lo scambio di esperienze e di conoscenze;
 - j) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico;
 - k) prevenire e ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico;
 - l) tutelare i siti degli osservatori astronomici ed astrofisici di rilevanza regionale e provinciale dall'inquinamento luminoso.

Articolo 2 (Competenze della Regione)

1. E' competenza della Regione:
 - a) la programmazione energetica regionale;
 - b) l'adozione dei regolamenti attuativi della presente legge;
 - c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;
 - d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
 - e) la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico;
 - f) la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell'energia, anche per la realizzazione di progetti pilota;
 - g) la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, per il raggiungimento delle finalità della presente legge;
 - h) la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane e l'organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;
 - i) la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed economica;
 - j) la promozione e la realizzazione di attività di divulgazione e di formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei centri di educazione ambientale.

Articolo 3 (Sistema della programmazione e pianificazione)

1. Il sistema di programmazione regionale in materia di energia, è costituito da:
 - a) il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
 - b) i provvedimenti attuativi del PEAR;
 - c) il Programma annuale degli interventi;
 - d) il documento di monitoraggio e valutazione.

2. I contenuti del PEAR sono vincolanti in relazione alla pianificazione territoriale.
3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del PEAR.
4. La Giunta regionale adotta altresì il Programma annuale degli interventi in materia di energia individuando gli interventi, le fonti, le modalità di finanziamento ed i criteri di riparto integrati dalla valutazione delle risorse comunitarie, statali e regionali, sulla base delle priorità e dei criteri indicati nel PEAR stesso ed in accordo con la Programmazione regionale nonché con quanto contenuto nel Quadro di riferimento e nel Piano degli interventi del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF).

Articolo 4 (Piano Energetico Ambientale Regionale)

1. Il Piano Energetico Ambientale Regionale è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale.
2. Il Piano definisce, anche nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto del 10 dicembre 1997 sulla riduzione e limitazione delle emissioni di gas serra ed in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi energetici regionali, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 nonché gli indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti. Definisce inoltre:
 - a) i fabbisogni energetici regionali stimati e le dotazioni infrastrutturali necessarie;
 - b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza energetica nei diversi settori produttivo, residenziale e dei servizi;
 - c) gli obiettivi di sostenibilità energetica del settore trasporti;
 - d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
 - e) lo sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili;
 - f) gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione delle fonti energetiche;
 - g) gli indirizzi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
 - h) le risorse necessarie all'attuazione delle misure prioritarie, in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.
3. Il PEAR, integrato con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è redatto assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore.
4. Il PEAR, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha validità per un periodo di cinque anni e può essere aggiornato anche per singole parti.

Articolo 5 (Monitoraggio)

1. La Giunta regionale annualmente presenta al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia sulla base delle attività svolte.

Articolo 6 (Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)

1. La Regione in accordo con la normativa nazionale determina, con i provvedimenti attuativi del PEAR di cui all'articolo 3, i livelli di efficienza energetica minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale sul territorio.
2. La Regione può stipulare accordi con i gestori degli impianti di produzione di energia al fine di definire modalità e tempistiche per il raggiungimento dei livelli di efficienza energetica ai cui al comma 1.
3. I gestori degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica presentano alla Regione, entro il termine stabilito negli accordi di cui al comma 2, il programma di adeguamento.

4. La Giunta regionale approva il programma di adeguamento entro sessanta giorni dalla sua presentazione, anche con eventuali integrazioni o modifiche.

Articolo 7

(Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A.)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si avvale dell'Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria – A.R.E. Liguria S.p.A., costituita e partecipata dalla Regione tramite la F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.).
2. A.R.E. costituisce strumento operativo nell'ambito del settore energetico soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:
 - a) verifica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, l'idoneità delle certificazioni energetiche degli edifici;
 - b) collabora con le strutture regionali per l'elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;
 - c) collabora con la Regione, alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione Liguria.
3. A.R.E. presenta alla Regione ed alla F.I.L.S.E. una relazione annuale atta a verificare le attività svolte dall'Agenzia nell'esercizio finanziario precedente.
4. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni all'Università, all'ENEA e al CNR.

Articolo 8

(Competenze delle Province)

1. Sono di competenza della Provincia:
 - a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili e delle centrali ibride, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), alle condizioni previste dal PEAR e dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2006 n. 4;
 - b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro varianti;
 - c) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e le loro varianti;
 - d) il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di produzione da fonte fossile fino a 300 MW di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria;
 - e) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dei pannelli solari termici superiori a 100 metri quadrati;
 - f) le funzioni amministrative in materia di lavorazione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004 n. 239 (riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia);
 - g) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma;
 - h) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del PEAR e nel rispetto delle priorità stabilite dal programma annuale di cui all'articolo 3, comma 4;
 - i) l'individuazione delle aree, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo

- 2, comma 1, lettera d);
- j) le funzioni di controllo, di sorveglianza e di uso razionale dell'energia anche secondo le indicazioni fornite dal PEAR;
 - k) il controllo del rendimento energetico nonché dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni inferiori a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10) e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
 - l) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge e non attribuite agli altri Enti locali.

Articolo 9 (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni provvedono, in particolare:
 - a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, in particolare in materia di diffusione delle fonti rinnovabili, microgenerazione e cogenerazione, anche attraverso i propri strumenti regolamentari ed urbanistici in conformità alle indicazioni del PEAR ed ai criteri e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - b) ad effettuare il controllo sul rendimento energetico nonché sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni superiori a 40.000 abitanti ai sensi del d.P.R. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni e del d.lgs.192/2005;
 - c) ad adottare, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficacia energetica in edilizia, secondo i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
 - d) ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in materia di rendimento energetico in edilizia di cui al Titolo IV.

TITOLO II PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 10 (Autorizzazione unica)

1. L'autorizzazione unica di competenza della Provincia di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
2. La Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, convoca la Conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico; detta Conferenza si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la Provincia provvede a darne notizia nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque abbia interesse possa presentare osservazioni nel termine dalla stessa fissato.
4. La Provincia può chiedere integrazioni alla documentazione indicando il termine massimo, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
5. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

6. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico - ambientale, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.
7. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
8. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto la maggiore estensione dello stesso o il maggior sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.
9. Il provvedimento emanato dall'Amministrazione Provinciale a conclusione del procedimento di cui al presente articolo comprende la pronuncia regionale di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza naturalistico ambientale, laddove previste dalla normativa vigente. Fino all'acquisizione della pronuncia di VIA i termini per la conclusione del procedimento unico restano sospesi.
10. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere.
11. Qualora il progetto sia sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato.
12. Le modalità di presentazione della istanza di cui al presente articolo e la relativa documentazione, nonché le eventuali ulteriori specificazioni procedurali sono individuate dalla Giunta regionale con proprio atto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Per gli impianti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) la Provincia integra la documentazione presentata dal gestore con una valutazione tecnica effettuata dall'ARPAL relativa all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
14. La spesa per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 13 vengono calcolate dalla Provincia in base al tariffario regionale. Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.

Articolo 11 (Denuncia di inizio attività)

1. Sono soggetti a denuncia di inizio attività da presentare ai competenti uffici comunali i seguenti interventi, purché conformi a quanto stabilito con apposito regolamento regionale redatto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) l'installazione di pannelli solari termici da 20 metri quadrati a 100 metri quadrati;
 - b) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale da 3 kW a 10 kW di picco;
 - c) gli impianti eolici fino a 5 kW;
 - d) le opere di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c).

Articolo 12 (Procedure semplificate)

1. Non sono soggette ad autorizzazione unica da parte della Provincia le opere di seguito indicate:
 - a) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 5000 V;
 - b) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;
 - c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli interventi stessi non modificano lo stato dei luoghi;
 - d) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti ivi comprese le sostituzioni di parte dei componenti dell'impianto quali conduttori, sostegni, isolatori, mensole.
2. Per le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 il gestore è tenuto a dare comunicazione pre-

ventiva alla Provincia almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente alle valutazioni tecniche dell'ARPAL, in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. La comunicazione preventiva e le relative valutazioni tecniche dell'ARPAL non sono dovute per le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 1000 V.
4. Sono altresì soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio di attività, da effettuarsi contestualmente all'inizio dei lavori, purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, i seguenti interventi:
 - a) interventi relativi all'installazione di pannelli solari termici se di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare;
 - b) interventi relativi all'installazione di pannelli solari fotovoltaici di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare.
5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione, da inviare al Comune territorialmente competente, deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato che illustri le caratteristiche dell'impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche ecc.), nonché da una relazione paesaggistica semplificata, ai fini del nulla osta della Soprintendenza, secondo quanto previsto all'articolo 13.
6. Laddove le opere di cui al presente articolo interessino zone vincolate o qualora per le stesse sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all'esproprio, imposizione di servitù o dichiarazione di inamovibilità, si applica il procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 10.

Articolo 13 (Intesa paesaggistica)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede alla stipula di una intesa con la Soprintendenza per definire i contenuti relativi alla relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla comunicazione di avvio di attività di cui all'articolo 12, comma 5.

Articolo 14 (Attività libera)

1. Costituiscono attività libera l'installazione di caldaie a biomassa per produzione di calore fino a 0,035 MW termici, nonché gli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, in applicazione dell'articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E IL RISPARMIO ENERGETICO

Articolo 15 (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende:
 - a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
 - b) per inquinamento ottico: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
 - c) per Regolamento dell'illuminazione: il Regolamento redatto dalle amministrazioni comunali che accerta la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti presenti nel territorio di competenza e pianifica le nuove installazioni, la manutenzione, la sostituzione nonché l'adeguamento di quelle esistenti, in accordo con il presente titolo;
 - d) per osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osser-

- vazione astronomica ai fini scientifici e divulgativi con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
- e) per fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo.

Articolo 16 (Competenze della Regione)

1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione del presente titolo, in osservanza del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR):
 - a) esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
 - b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione del presente titolo al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
 - c) concede contributi agli enti locali per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dal presente titolo;
 - d) provvede, con proprio regolamento, a stabilire:
 - 1) i requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di illuminazione esterni ad integrazione di quanto stabilito all'articolo 20;
 - 2) i contenuti della certificazione di conformità di cui all'articolo 20 e le procedure per la presentazione della stessa ai Comuni;
 - 3) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 23;
 - e) predispone ed aggiorna l'elenco degli osservatori e delle aree naturali protette, individuandone le relative zone di protezione.

Articolo 17 (Competenze delle Province)

1. Le Province:
 - a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica;
 - b) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
 - c) esercitano le funzioni di vigilanza sui Comuni circa l'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente titolo;
 - d) promuovono, anche con il concorso degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

Articolo 18 (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni:
 - a) adeguano il Regolamento edilizio alle disposizioni del presente titolo;
 - b) si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Regolamento comunale di illuminazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);
 - c) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
 - d) ricevono i certificati di conformità di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
 - e) controllano che gli impianti di illuminazione, anche dei privati e quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla presente legge;
 - f) comminano le sanzioni di cui all'articolo 33.

Articolo 19 (Aree a più elevata sensibilità)

1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, anche mediante adeguate cartografie, le aree del territorio regionale che presentano una elevata sensibilità all'inquinamento luminoso. Ricadono in tali aree quelle nelle quali sono presenti osservatori di cui al comma 1 individuati su indicazione della Società Astronomica Italiana (SAI) e dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) nonché le aree naturali protette.
3. Le aree di cui al comma 2 devono avere una estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, di:
 - a) 10 chilometri per gli osservatori professionali;
 - b) 5 chilometri per gli osservatori non professionali;
 - c) estese quanto i confini delle aree naturali protette così come delimitate dalla vigente legislazione.
4. Nelle aree di cui al comma 2 tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme del presente titolo esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno adattati o sostituiti o comunque dotati entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.

Articolo 20 (Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione)

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata con potenza installata individuata con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:
 - a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre, o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura;
 - b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;
 - c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;
 - d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;
 - e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.
2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti di luce già strutturalmente protette, come porticati, gallerie ed in genere tutte le installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere la luce verso l'alto, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale e per gli impianti di modesta entità.
3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti, per i quali è comunque richiesto lo spegnimento all'ultimazione dell'attività sportiva, è comunque consentito l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).
4. E' fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario e qualsiasi sistema di illuminazione del paesaggio.

5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico – architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico e culturale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso con schermi o alette paraluce.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari.

Articolo 21 (Esclusioni)

1. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo le seguenti installazioni:
 - a) i fari costieri;
 - b) gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza;
 - c) i porti e gli aeroporti;
 - d) gli impianti temporanei, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti destinati alle sicurezza passiva dell'edificio;
 - e) gli impianti per le manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità, regolarmente autorizzate dai Comuni;
 - f) le luminarie natalizie e per le feste patronali.

Articolo 22 (Aggiornamento dei requisiti tecnici)

1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui all'articolo 20 provvede la Regione con proprio Regolamento.

Articolo 23 (Vigilanza)

1. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni allo scopo di determinare la qualità e quantità delle emissioni luminose, eventualmente con il supporto di ARPAL secondo le modalità stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).

TITOLO IV RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Articolo 24 (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni già individuate dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 25 (Competenze della Regione)

1. La Regione, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e del d.lgs. 192/2005 provvede alle seguenti attività:
 - a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia su scala regionale;
 - b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente in materia, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
 - c) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare in materia per consen-

- tire gli adeguamenti necessari allo sviluppo del mercato, nel rispetto delle esigenze dei cittadini;
- d) analisi e valutazione degli aspetti energetici ed ambientali del processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie;
 - e) proposte di provvedimenti e misure necessarie per uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

2. La Regione disciplina:

- a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia in relazione alla tipologia ed alla destinazione d'uso degli edifici;
- b) la metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici;
- c) l'applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- d) l'applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- e) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
- f) i requisiti professionali e le modalità di accreditamento degli esperti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
- g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Articolo 26

(Rendimento energetico degli edifici)

1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere, nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento e delle prescrizioni specifiche previste nel regolamento di cui all'articolo 29 e tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) nel caso di nuova realizzazione devono essere applicati integralmente i requisiti minimi di rendimento e le prescrizioni specifiche previste dal regolamento di cui all'articolo 29;
 - b) nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
 - 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici di superficie superiore a 1000 metri quadrati;
 - 2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie superiore a 1000 metri quadrati;
 - c) nel caso di ampliamento volumetricamente superiore al venti per cento dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, è prevista una applicazione integrale limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;
 - d) nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro dell'edificio diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), l'applicazione è limitata al rispetto di specifiche prescrizioni.

Articolo 27

(Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 29.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al trenta per cento.
3. Per i nuovi edifici a qualunque uso adibiti è verificata in via prioritaria l'opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda.

Articolo 28 (Certificazione energetica degli edifici)

1. Ogni edificio di nuova costruzione nonché ogni edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati oggetto di ristrutturazione edilizia integrale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) deve essere dotato di attestato di certificazione energetica, a cura del costruttore e redatto secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 29.
2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di attestato di certificazione energetica secondo le seguenti scadenze:
 - a) entro sei mesi dall'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 29 per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati;
 - b) entro dodici mesi dall'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 29 per gli edifici fino a 1000 metri quadrati;
 - c) entro diciotto mesi dall'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 29 per le singole unità immobiliari.
3. Nel caso di compravendita di immobile l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita.
4. Nel caso di locazione l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario dal proprietario in copia conforme all'originale in suo possesso.
5. La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato, quali gli appartamenti di un condominio, può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata:
 - a) su una certificazione comune dell'intero edificio per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;
 - b) sulla valutazione di un'altra unità immobiliare rappresentativa dello stesso fabbricato e della stessa tipologia.
6. L'attestato di certificazione energetica ha una durata massima di dieci anni ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
7. L'attestato di certificazione energetica deve avere i contenuti previsti dal Regolamento di cui all'articolo 29, comprendenti, fra l'altro, i valori di efficienza energetica vigenti a norma di legge e i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. L'attestato di certificazione energetica dovrà inoltre essere conforme al modello contenuto nello stesso Regolamento.
8. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui metratura totale supera i 1.000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nell'edificio cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Articolo 29 (Regolamento)

1. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, approva un apposito Regolamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, che definisce:
 - a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
 - b) i requisiti minimi di rendimento, le prescrizioni specifiche, la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici, le modalità di attuazione degli accertamenti e delle ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici;
 - c) la procedura per la richiesta ed il rilascio dell'attestato di certificazione energetica.

Articolo 30 (Professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica degli edifici)

1. La Regione istituisce l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 31 (Accertamenti ed ispezioni)

1. Il Comune, anche avvalendosi di ARPAL, dispone annualmente, per almeno il cinque per cento degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 26, accertamenti ed ispezioni in corso d'opera volti a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 29.
2. La Regione, anche avvalendosi di ARE, verifica l'idoneità della certificazione energetica secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 29.
3. Le funzioni ispettive previste dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni sono attribuite alle Province che le svolgono secondo le modalità individuate dal Regolamento di cui all'articolo 29.

Articolo 32 (Esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)

1. L'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici sono disciplinati dalla normativa nazionale in materia.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 (Sanzioni)

1. La Giunta regionale, in caso di inerzia da parte degli enti attuatori nella realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui all'articolo 3, comma 4, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso.
2. In caso di svolgimento dell'attività di produzione di energia senza il rispetto dei limiti minimi obbligatori di cui all'articolo 6, comma 1 si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell'impianto superiore a quello stabilito.
3. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3, approvato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo entro il termine dello stesso stabilito, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00. Tale sanzione è raddoppiata se l'impresa non realizza il programma entro l'ulteriore termine assegnato dalla Regione dopo l'irrogazione della prima sanzione.
4. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, o a condizioni difformi da quelle previste nel titolo autorizzatorio comporta la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00.
5. La mancata trasmissione della DIA prevista dall'articolo 11 o della comunicazione prevista dall'articolo 12, comma 2, comporta la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
7. Nel caso in cui al comma 4, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti. Qualora questi non provvedano, gli interventi sono realizzati d'ufficio dal Comune, con addebito delle relative spese ai gestori.
8. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione pubblica o privata in difformità a quanto previsto dal Titolo III è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento che deve essere effettuato dal proprietario dello stesso.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate dai comandi di Polizia Municipale competenti per territorio e sono impiegate dai Comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente titolo.
10. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 28, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 7 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.
11. Il professionista abilitato al rilascio dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 28, che rilascia un attestato non veritiero o dichiara un impedimento all'installazione di un impianto solare termico di cui all'articolo 27, comma 1 non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 2 del d. lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.
12. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente.
13. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
14. All'accertamento e alla contestazione delle sanzioni di cui ai commi 10 e 11 provvedono i Comuni competenti per territorio.
15. Per i casi non previsti dalla presente legge, si applicano le sanzioni di cui alla normativa nazionale di riferimento.

Articolo 34 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:
 - prelevamento di quota di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
 - prelevamento di quota di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
 - iscrizione dello stanziamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 4.116 "Energia";
 - iscrizione dello stanziamento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 4.216 "Energia".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 35 (Norme transitorie)

1. La Giunta regionale provvede alla predisposizione del nuovo PEAR secondo le disposizioni della presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. Nelle more della individuazione delle modalità di presentazione delle istanze di cui all'articolo 10, comma 12, si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

Articolo 36 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 19;
 - b) l'articolo 72 quater;
 - c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 72 duodecies;
 - d) il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 72 quaterdecies;
 - e) gli articoli 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 quaterdecies sono soppresse le parole "e 72 duodecies, comma 7".

3. E' abrogata la lettera e) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).
4. E' da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 22 DEL 29 MAGGIO 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 67 in data 19 gennaio 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 gennaio 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 255;*
- c) *è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 24 gennaio 2007;*
- d) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta dell'11 aprile 2007;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento nella seduta dell'12 aprile 2007;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta 18 maggio 2007;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 21 giugno 2007.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere C. Vasconi)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

nel corso degli ultimi anni tutte le problematiche inerenti le fonti energetiche, la loro utilizzazione, il loro risparmio e la loro gestione sono state fonte di studi, di osservazioni e dibattiti volti a consentire un miglioramento della qualità di vita dell'uomo e di conservazione del pianeta terra.

Lo stesso legislatore sia a livello europeo che statale è più volte intervenuto a disciplinare i diversi aspetti rivedendo progressivamente le decisioni assunte proprio con la finalità di migliorare gli obiettivi già prefissati.

In conseguenza, sia per recepire le istanze provenienti da varie parti sociali, sia in attuazione delle predette normative comunitarie e nazionali in materia, si ritiene ormai improcrastinabile procedere alla stesura di un nuovo testo di legge regionale che affronti in maniera puntuale ed aggiornata le tematiche di maggior rilievo e ne realizzi un riordino complessivo.

La legge regionale n.18/1999 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni degli enti loca-

li in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” infatti, è antecedente a tutta la nuova legislazione in materia.

Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” dispone in ordine al maggior contributo che le fonti energetiche rinnovabili devono avere in relazione alla produzione di elettricità, introduce la valutazione dei costi e dei benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi nazionali e prevede lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili per impieghi agricoli e per aree montane

La legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” definisce, tra l’altro, principi e definizioni, funzioni e compiti dello Stato, assegnando alle Regioni il compito di definire, con propria legge, le funzioni di competenza degli enti locali in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Il D.Lgs. n. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, per contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione di emissioni di gas a effetto serra e infine per promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. In particolare alle Regioni si attribuisce il compito di predisporre programmi, interventi e strumenti idonei a perseguire le finalità proprie del decreto.

Il nuovo disegno di legge regionale, nel recepire le predette disposizioni affronta, i temi più attuali quali il risparmio energetico, la riduzione dell’inquinamento atmosferico e luminoso, il rendimento energetico degli edifici.

In particolare nel Titolo I “ Finalità e Competenze” e nel Titolo II “Procedure Amministrative” disciplina le seguenti tematiche:

- Individua il riparto delle competenze tra Regione ed Enti locali;
- Definisce gli atti di programmazione tra cui il Piano Energetico Ambientale Regionale , nonché i provvedimenti attuativi dello stesso, il Programma annuale degli interventi ed il Documento di monitoraggio e valutazione relativo all’attuazione ed ai risultati delle politiche energetiche adottate;
- Prevede la collaborazione tra la Pubblica amministrazione e altri soggetti pubblici, a partecipazione pubblica ed in particolare con l’Università;
- Individua procedure amministrative in materia di costruzione ed esercizio e trasporto di impianti di produzione di energia elettrica,
- Prevede la graduazione di procedure fino a quelle semplificate disciplinando i presupposti per l’adozione dell’autorizzazione unica, della denuncia di inizio attività, della comunicazione di avvio delle attività, della certificazione di conformità per tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata ed i casi di attività libera.

Una particolare attenzione è rivolta, nel Titolo III “Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico”, alle definizioni di inquinamento luminoso, inquinamento ottico, di fascia di rispetto, di osservatorio astronomico ed astrofisico, di regolamento dell’illuminazione di elaborazione comunale.

Si definisce il riparto di competenze tra Regione, Provincia e Comune; si prevede l’adozione di denunce di inizio di attività ed i casi non soggetti alla presente legge; si individuano disposizioni di particolare tutela per aree a più elevata sensibilità e per le aree naturali protette, assegnando agli enti competenti poteri di vigilanza sul rispetto dei requisiti tecnici specifici previsti in apposita norma.

Il Titolo IV “Rendimento energetico degli edifici” prevede disposizioni di attuazione della normativa nazionale in materia individuando le competenze regionali, la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, il rendimento energetico degli edifici, la certificazione energetica degli stessi, l’elenco dei professio-

nisti abilitati al rilascio della certificazione ed i conseguenti poteri di accertamento e ispezione.

Il Titolo V dispone infine in materia di sanzioni e prevede norme transitorie, finanziarie e abrogative .

In sede istruttoria la VI Commissione ha proceduto all'esame delle due proposte di legge e della legge riguardanti il tema dell'energia, ritenendo poi opportuno scegliere quale testo base il disegno di legge oggi all'approvazione del Consiglio regionale.

Durante la discussione in VI Commissione si è proceduto, poi, all'esame del parere non positivo rilasciato dal Consiglio delle Autonomie locali sul presente disegno di legge, superato, peraltro, dall'approvazione finale della presente iniziativa legislativa con il voto favorevole di un numero di Commissari in grado di esprimere la metà più uno dei Consiglieri regionali.

Alla luce di quanto espresso in premessa, auspico che il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul presente disegno di legge.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)

Il disegno di legge proposto dalla Giunta evidenzia gravi lacune in merito ai dati prodotti con particolare evidenza nel Titolo III dove i contenuti sono incompleti e confusi, infatti non è pensabile che grandi centri di illuminazione come gli stadi o gli aeroporti vengano esclusi dall'utilizzo razionale dell'energia e del rispetto dell'ambiente..

Inoltre, sarebbe utile, quando si ricalcano leggi di altre regioni, come l'Emilia o la Lombardia, sforzarsi di migliorarle.

In estrema sintesi questi gli elementi per cui non posso esprimere un parere favorevole sul documento in esame, rimango comunque disponibile ad ulteriori valutazioni che emergono nel corso del dibattito consiliare.

Relazione di minoranza (Consigliere F. Orsi)

Il disegno di legge n. 255 " Nuove norme in materia di energia" che giunge oggi all'esame del Consiglio regionale, rappresenta la conclusione assai modesta di una questione, quella della promozione dello sviluppo sostenibile del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e del paesaggio, che, come avrò modo di argomentare in aula, è stata caratterizzata da grandi annunci da parte dell'attuale maggioranza di centro sinistra e si è conclusa in maniera assolutamente poco coraggiosa.

Non entro nel merito della forma e dell'opportunità di questo disegno di legge, mi preme però significare, come il tema di fondo che avrebbe dovuto essere filo conduttore di questo progetto non è stato praticamente trattato.

Ci sarebbe piaciuto infatti che con l'occasione fosse finalmente fatta chiarezza sugli aspetti relativi alle autorizzazioni urbanistiche e paesistiche che invece purtroppo rimangono da affrontare.

E' con rammarico infine, che tengo ad evidenziare come anche gli atteggiamenti costruttivi e propositivi che gran parte dell'opposizione ha tenuto nell'iter dei lavori e durante l'esame del disegno nelle commissioni consiliari competenti non siano stati pressoché considerati da una maggioranza rigida e dipendente dalle posizioni preconcepite di estremismo ambientalista di una parte di essa.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Saldo)

Il ddl 255 "Nuove norme in materia di energia" affronta importanti e attuali temi che non possono essere più trascurati ma necessitano di un'attenta analisi e di un testo di legge adeguato e riordinato in quanto incidono direttamente sulla qualità di vita dell'uomo.

Parliamo,infatti, di risparmio energetico, riduzione dell'inquinamento atmosferico, contenimento dell'inquinamento luminoso e rendimento energetico degli edifici.

Il suddetto disegno di legge articolato in cinque titoli e 36 articoli rappresenta sicuramente un passo in avanti verso le direttive emanate dalla Comunità Europea ma credo che si sarebbe potuto fare sicuramente di più incentivando maggiormente le possibili forme di risparmio energetico e cercando di valorizzare al massimo tutte le fonti energetiche rinnovabili.

*Relazione di minoranza (Consigliere A Saso)
Signor Presidente, colleghi Consiglieri,*

quello dell'energia, dell'inquinamento e degli sconvolgimenti climatici ad esso strettamente collegati, è un tema assai delicato ed importante che richiede una urgente inversione di tendenza, gli allarmi del mondo scientifico sono a tutti ben noti.

Secondo una recente indagine condotta su scala europea l'Italia è al primo posto per consumi energetici, dovuti in particolare, al riscaldamento invernale degli edifici e per le conseguenti emissioni inquinanti di anidride carbonica, mentre è paradossalmente nelle ultime posizioni quanto a risparmio energetico, utilizzo di fonti alternative e rinnovabili e lotta all'inquinamento atmosferico. In questo contesto la Liguria si pone come Regione alquanto arretrata sia nell'approccio al risparmio energetico che alla lotta all'inquinamento.

Le finalità e gli obiettivi generali del Disegno di Legge presentato dalla Giunta, in discussione oggi, sono sicuramente, senza dubbio, condivisibili, anche se, a mio avviso, bisognerà vedere come si andranno a concretizzare nel Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e nei suoi provvedimenti attuativi.

Esprimo, inoltre, non poche perplessità in ordine alla ripartizione delle competenze e dei poteri, che vede coinvolti l'Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria ARE Liguria s.p.a., il cui operato deve essere garantito da FILSE, le Province e i Comuni, che rischiano di andare a sovrapporsi, complicando anche gli adempimenti burocratici in tema di autorizzazioni e certificazioni.

Per quanto attiene poi il Titolo IV del presente Disegno di Legge, concernente il "Rendimento energetico degli Edifici", si demandano i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche ad apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ora su questo tema specifico il Gruppo di AN ha presentato una Proposta di Legge che detta disposizioni concrete per attuare, nel settore civile, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e ridurre contestualmente l'emissione in atmosfera di gas inquinanti. E' sufficiente che i Comuni prevedano nei loro regolamenti edilizi l'isolamento termico dei fabbricati in ragione dell'abbattimento del 25% dei limiti di dispersione rispetto agli attuali.

Con interventi adeguatamente effettuati si possono, inoltre, far crollare le spese di riscaldamento anche del 70%.

A questo riguardo mi auguro l'Assessore voglia recepire quanto da noi proposto, in modo da cominciare ad allineare la Liguria con le regioni italiane ed Europee più avanzate quanto a normative in materia di isolamento termico e di risparmio energetico con ricadute assai vantaggiose per l'ambiente, oltre che per i cittadini.

Certo è che un anno per varare questo regolamento mi sembra veramente eccessivo.

Nell'attesa di valutare quelli che saranno, comunque, i provvedimenti attuativi della presente legge, nonostante la condivisibilità, in parte, dei suoi principi, la nostra posizione parte dall'astensione per riservarsi di vedere quelle che saranno le risultanze del dibattito consiliare.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994 n. 10).*

Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1973 n. 47 – S.O..*

Note all'articolo 8

- *Il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 è pubblicato nella G.U. 31 gennaio 2004 n. 25 S.O.;*
- *La deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 21 febbraio 2006 è pubblicata nel B.U. 29 marzo 2006*

n. 13 S.O.;

- La legge 23 agosto 2004 n. 239 è pubblicata nella G.U. 13 settembre 2004 n. 215;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 è pubblicato nella G.U. 14 ottobre 1993 n. 242 S.O.;
- La legge 9 gennaio 1991 n. 10 è pubblicata nella G.U. 16 gennaio 1991 n. 13 S.O.;
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 è pubblicato nella G.U. 23 settembre 2005 n. 222 S.O..
Nota all'articolo 10
- La legge 7 agosto 1990 n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990 n. 192;
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 è pubblicato nella G.U. 22 aprile 2005 n. 93 S.O..
Nota all'articolo 33
- La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50.
Nota all'articolo 36
- La legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999 n. 1.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Ambiente – Settore Staff di Dipartimento Ambiente e Affari Giuridici

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla L.R. n. 8/2007 “Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria” pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 6 del 21.3.2007, parte I.

Al comma 2 dell'articolo 8 della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 8 “Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria” pubblicato a pagina 123 del Bollettino Ufficiale n. 6 del 21.3.2007, parte I anziché “dell'articolo 3, comma 7” leggasi “dell'articolo 3”.
